

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-3494 del 04/07/2017
Oggetto	OGGETTO: D.P.R. 13 MARZO 2013 N. 59. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). DITTA DITTA CIELLE PER L'IMPIANTO UBICATO IN VIA COCCOLE 598 A SPILAMBERTO (MO), Rif. Prat. SUAP 110/2016 del Comune di Spilamberto. ISCRIZIONE REGISTRO RECUPERO RIFIUTI N° SPI 016 PRATICA SINADOC: 32184/2016
Proposta	n. PDET-AMB-2017-3610 del 04/07/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	GIOVANNI ROMPIANESI

Questo giorno quattro LUGLIO 2017 presso la sede di Via Giardini 474/c - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, GIOVANNI ROMPIANESI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 MARZO 2013 N. 59. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA).
DITTA DITTA CIELLE PER L'IMPIANTO UBICATO IN VIA COCCOLE 598 A SPILAMBERTO (MO), Rif. Prat. SUAP 110/2016 del Comune di Spilamberto.

ISCRIZIONE REGISTRO RECUPERO RIFIUTI N° **SPI 016**

PRATICA SINADOC: 32184/2016

La legge 4 aprile 2012, n. 35 (di conversione del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5), approvando disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo, ha previsto all'art. 23 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per le piccole e medie imprese, demandando ad un successivo Regolamento la disciplina di dettaglio.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale".

In particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera b, attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 160/2010, oppure nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 241/1990;
- il Capo II riporta le procedure per il rilascio, il rinnovo e la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale.
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente, assegnandole in parte ad Arpa, ridenominata con la medesima legge regionale in Arpae "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia";
- in particolare l'art. 16, comma 3 della medesima legge regionale, che prevede, tra le funzioni, attività e compiti di Arpae, le funzioni relative al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale (AUA), in attuazione dell'art. 2, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della repubblica 13 marzo 2013, n. 59.;
- Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21/12/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo di ARPAE di cui alla L.R. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti in materia di autorizzazioni;

Si richiamano inoltre:

- il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena conferito con deliberazione del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 al dott. Giovanni Rompianesi;

- le pertinenti norme settoriali ambientali oggi vigenti.

In data 21/10/2016 la Ditta CIELLEs.n.c. di Carbone Ugo e Lezzi Vito, avente sede legale in comune di Valsamoggia in via Caduti di Sabbiuino n.61, quale gestore dell'impianto ubicato in comune di SPILAMBERTO (MO), VIA COCCOLA, 598, ha presentato al SUAP territorialmente competente e successivamente trasmessa a questa SAC – Arpae, assunta agli atti con prot. n. 20243/ 2016, la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale.

La Ditta CIELLE s.n.c. presso lo stabilimento in oggetto chiede l'autorizzazione ambientale per l'attività di gestione e recupero rifiuti non pericolosi (messa in riserva operazione R13 di cui all'allegato C al D.lgs 152/2006 parte quarta e ss.mm.) di rifiuti previsti ai punti: 8.9 del D.M. 05/02/98 e ss.mm., presso il capannone industriale sopra menzionato;

La ditta con comunicazione di variazione della denominazione societaria, assunta agli atti con prot. 8976 del 09/05/2017 nella quale si dichiara che la società Cielle S.n.C. di Carbone Ugo e Lezzi Vito è ora divenuta la ditta CIELLE S.n.C. di Lezzi Vito & C. con sede legale in Via Pietro Nenni n. 37, Comune di Valsamoggia (Bo);

L' ARPAE-SAC Modena con lettera prot. 45192017 ha chiesto integrazioni alla ditta, la quale ha inviato le integrazioni richieste assunte agli atti di questa Agenzia con prot. n. 6175 del 30/03/2017;

Nelle suddette integrazioni la ditta ha dichiarato di voler avviare presso l'impianto di Spilamberto in via Coccola, 598 l'attività di messa in riserva [R13] di rifiuti previsti alla tipologia: 8.9 del D.M. 05/02/98 e ss.mm. (indumenti, accessori di abbigliamento ed altri manufatti tessili confezionati post consumo) e l'attività di messa in riserva [R13] con selezione ed igienizzazione [R3] di parte dei rifiuti in ingresso per la trasformazione in materia prima secondaria per l'industria tessile, presso il capannone industriale di Spilamberto.

Durante l'iter istruttorio per il rilascio dell' AUA sono stati acquisiti i seguenti pareri:

- parere del Comune di Spilamberto, prot. n. 20335 del 31/11/2016, esprime parere di compatibilità urbanistica favorevole (la zona è classificata di tipo DI1- zona industriale di completamento).

Visti inoltre:

- la comunicazione da parte del Ministero dell'Interno – banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (PR_BOUTG_ingresso_0052096_20170614), che attesta che a carico della ditta Cielle snc e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011, alla data del 22/06/2017, non sussistono le cause di decadenza di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011, assunta agli atti della scrivente Agenzia con prot. n. 12904 del 30/06/2017;
- la dichiarazione del possesso dei diritti soggettivi, previsto dall'art.10 del D.M. 56/20113, del legale rappresentante, assunta al prot. Di Arpae -Sac con il n. 12139 del 21/06/2017.

Con riguardo all'attività la Ditta CIELLE, nella persona del Rappresentante Legale pro-tempore, ha dichiarato nella istanza di AUA, ai sensi della L. 447/95 e D.P.R. 227/11, di essere una PMI e di non superare i limiti (assoluti e differenziali) definiti dal D.P.C.M. 14/11/1997, avvalendosi della possibilità di rendere la documentazione di impatto acustico mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

La Ditta ha presentato:

la scheda relativa agli scarichi idrici e la relazione descrittiva nella quale si dichiara che non esistono acque di processo e le acque di scarico provenienti dal capannone sono solo del tipo acque domestiche e acque meteoriche che vengono scaricate direttamente in fognatura esistente.

Sulla base delle risultanze dell'istruttoria si può procedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013,

comprensiva di tutti i titoli ambientali necessari per lo svolgimento della attività nello stabilimento di cui al presente atto.

Il responsabile del procedimento è il Direttore dell'Area Ambiente e Sviluppo Sostenibile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni, Dott. Giovanni Rompianesi.

L'ARPAE informa, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. del 30.06.2003, n. 196 che:

1. il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po 5, e il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il dott. Giovanni Rompianesi, Direttore responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) Arpae di Modena;
2. le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell' "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria della S.A.C. Arpae di Modena e visibile sul sito web dell' Ente www.arpae.it.

Per quanto precede,

il Dirigente determina

- **di rilasciare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, al Gestore della ditta **CIELLE s.n.c. di Lezzi Vito & C.**, per l'impianto ubicato in comune di **SPILAMBERTO (MO), VIA COCCOLA, 598**, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale
Rifiuti	Comunicazione in materia di operazioni di recupero di rifiuti in regime semplificato di cui all'articolo 216 del D.lgs 152/2006, e Iscrizione al n. SPI016 del "Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti" di ARPAE SAC Modena, ai sensi e per gli effetti dell'art. 216 del D.lgs 152/2006

- di dare atto che la Ditta CIELLE s.n.c. nella persona del Rappresentante Legale pro-tempore, ha dichiarato che trattasi di PMI, di non superare i limiti (assoluti e differenziali) definiti dal D.P.C.M. 14/11/1997 e di avvalersi, ai sensi della L. 447/95 e del D.P.R. 227/2011, della possibilità di rendere la documentazione di impatto acustico mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
- Di stabilire che le **condizioni e le prescrizioni** da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1. sono contenute negli allegati di seguito elencati e costituenti parte integrante del presente atto: Allegato Rifiuti - Attività di recupero di rifiuti in regime semplificato di cui all'articolo 216 del D.lgs 152/2006;
- Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.
- Di disporre che il presente provvedimento ha **durata pari a 15 anni** dal **04/07/2017** con **scadenza al 03/07/2032**

- Di stabilire che l'eventuale **domanda di rinnovo** dovrà essere inoltrata, conformemente al modello predisposto dall'Autorità Competente e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/2013.

Eventuali **modifiche** che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto, oppure variazioni del Gestore (persona fisica o giuridica), devono essere comunicate alla Autorità competente ai sensi dell'art.6 del D.P.R. 59/2013 che provvederà ad aggiornare l'autorizzazione ovvero a chiedere nuova domanda.

Di trasmettere la presente autorizzazione al SUAP del Comune di SPILAMBERTO (MO) per il rilascio alla ditta richiedente.

Di informare che:

- a) al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, si individuano ai sensi delle vigenti "norme settoriali" le seguenti Autorità competenti per il controllo e relativi atti collegati per i seguenti titoli abilitativi:

Titolo ambientale	Autorità di controllo
Comunicazione in materia di operazioni di recupero di rifiuti in regime semplificato di cui all'articolo 216 del D.lgs 152/2006 e Iscrizione al "Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti" di ARPAE SAC Modena,	ARPAE

- b) Gli Enti di cui sopra, ove rilevino secondo le rispettive competenze e situazioni di non conformità, rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederanno secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore.

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data del rilascio della autorizzazione.

Allegato: allegato rifiuti

IL DIRETTORE DI
 ARPAE- SAC DI MODENA
 Dott. Giovanni Rompianesi

Originale Firmato Digitalmente

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. fogli, e' conforme all'originale firmato digitalmente. Modena, li'

Protocollo n. _____ del _____

Allegato RIFIUTI -

Ditta **CIELLE S.n.C.**, avente sede legale in comune di Valsamoggia in via Pietro Nenni n. 37, quale gestore dell'impianto ubicato in comune di **SPILAMBERTO (MO), VIA COCCOLA, 598.**

SETTORE AMBIENTALE	TITOLO AMBIENTALE
Rifiuti	Comunicazione in materia di operazioni di recupero di rifiuti in regime semplificato e Iscrizione al n. SPI016 del "Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti" di ARPAE SAC Modena, ai sensi e per gli effetti dell'art. 216 del D.lgs 152/2006 parte quarta e ss.mm..

A - PREMESSA NORMATIVA

Il D.lgs 152/2006 "Norme in materia ambientale" al Capo V della Parte Quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati" disciplina le autorizzazioni ed iscrizioni per la gestione dei rifiuti.

Il D.lgs n. 4 del 16/01/2008, entrato in vigore in data 13/02/2008, ha integrato e modificato il suddetto decreto legislativo.

L'art. 214 del D.lgs 152/2006 e ss.mm. "determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate" prevede, tra l'altro, che a condizione che siano rispettate le condizioni, le norme tecniche e le prescrizioni specifiche adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 216, l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti può essere intrapreso decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività all' ARPAE SAC di Modena.

Le norme tecniche per l'applicazione delle procedure semplificate di cui sopra, relativamente ai rifiuti non pericolosi, sono contenute nel D.M. 5 febbraio 1998 "Individuazione dei rifiuti sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22" modificato con Decreto Ministeriale n.186 del 05/04/2006 che ha integrato e modificato il suddetto decreto.

L'art. 216 del D.lgs 152/2006 e ss.mm. "operazioni di recupero" al comma 3 prevede che la Provincia iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione di inizio di attività e, entro il termine di cui al comma 1, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti.

B - PARTE DESCRITTIVA

La ditta CIELLE SNC presso lo stabilimento di via Coccola 598 a Spilamberto (Mo), effettua l'attività di messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da indumenti, accessori di abbigliamento ed altri manufatti tessili confezionati.

I rifiuti oggetto della messa in riserva sono identificati dai seguenti codici CER:

-CER 1912018- prodotti tessili,

-CER 200110- abbigliamento,

-CER 200111- prodotti tessili,

provenienti dai cicli post consumo.

L'attività della ditta consiste nella raccolta dei rifiuti presso i cassonetti posizionati su strada o dalla raccolta porta a porta, nella registrazione dei rifiuti in ingresso, scarico nelle apposite zone.

Parte dei rifiuti in ingresso viene sottoposta a selezione ed igienizzazione ai fini dell'ottenimento di materie prime secondarie che vengono stoccate separatamente dai rifiuti, infine, viene effettuata la registrazione delle MPS in uscita con trasporto finale all'industria tessile.

L'attività di recupero per messa in riserva [R13] avviene:

A) per la destinazione in cicli di consumo avviene mediante selezione ed igienizzazione, ove si renda necessaria per l'ottenimento delle seguenti specifiche [R3]:

carica aerobica mesofila $<10^6/g$

streptococchi fecali $<10^{2/g}$

salmonelle assenti su 20 g.

B) per la produzione di materie prime secondarie (MPS) per l'industria tessile mediante selezione, igienizzazione [R3].

L'attività si svolge all'interno del capannone dove vengono messi in riserva i rifiuti, compresi quelli da trattare; I rifiuti vengono stoccati in cumuli sul pavimento interno del capannone, come evidenzia la planimetria allegata alla domanda (prot. 20335/2016) che viene allegata alla presente quale parte integrante. Occasionalmente, i contenitori, costituiti da container chiusi, al fine di riparare i rifiuti dagli agenti atmosferici, pronti per essere trasferiti possono essere stoccati nel cortile esterno pavimentato, come evidenziato dalle fotografie allegate al prot. 20335/2016 in atti, e dotato di scarico delle acque piovane in pubblica fognatura come evidenziato dalla planimetria generale con schema scarichi di cui al prot. 20335/2016 che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale.

C - ISTRUTTORIA E PARERI

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale in data 21/10/2016 della Ditta CIELLEs.n.c. di Carbone Ugo e Lezzi vito, avente sede legale in comune di Valsamoggia in via Caduti di Sabbiuino n.61, quale gestore dell'impianto ubicato in comune di SPILAMBERTO (MO), VIA COCCOLA, 598, presentata al SUAP territorialmente competente e successivamente trasmessa a questa SAC – Arpae, assunta agli atti con prot. n. 20243/ 2016;

Vista la richiesta di variazione della denominazione societaria, assunta agli atti con prot. 8976 del 09/05/2017 nella quale si dichiara che la società Cielle S.n.C. di Carbone Ugo e Lezzi Vito è ora divenuta la ditta CIELLE S.n.C. di Lezzi Vito & C. con sede legale in Via Pietro Nenni n. 37, comune di Valsamoggia (Bo);

preso atto che la ditta dichiara, nella Relazione Descrittiva (prot. 6175 del 30/03/2017) e nell'allegato G1 alla domanda di AUA, che presso l'impianto di via Coccole 598 a Spilamberto effettua la messa in riserva di rifiuti R13 di tipologia 8.9 e che parte di questi rifiuti vengono trasformati in materie prime secondarie per l'industria tessile a seguito di selezione ed igienizzazione [R3];

viste le integrazioni presentate dalla ditta, assunte in atti con prot. 6175 del 30/03/2017;

visto il versamento di euro 51,65 effettuato dalla ditta Cielle S.N.C. per il diritto di iscrizione per l'esercizio delle attività di recupero rifiuti di cui all'art. 216 del Dlgs. 152/2006;

Visti inoltre:

- la comunicazione da parte del Ministero dell'Interno – banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (PR_BOUTG_ingresso_0052096_20170614), che attesta che a carico della ditta Cielle snc e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011, alla data del 22/06/2017, non sussistono le cause di decadenza di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011, assunta agli atti della scrivente Agenzia con prot. n. 12904 del 30/06/2017;
- la dichiarazione del possesso dei diritti soggettivi, previsto dall'art.10 del D.M. 56/20113, del legale rappresentante, assunta al prot. Di Arpae -Sac con il n. 12139 del 21/06/2017.

si ritiene che la ditta CIELLE S.N.C. possa esercitare l'attività richiesta.

D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

La ditta CIELLE s.n.c.. è tenuta a rispettare le prescrizioni e condizioni della presente sezione D:

- la ditta CIELLE s.n.c.. con sede legale in comune di Valsamoggia in via Pietro Nenni n. 37, quale gestore dell'impianto ubicato in comune di SPILAMBERTO (MO), VIA COCCOLA, 598, è iscritta al n. **SPI 016** del "Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti" di ARPAE -SAC di Modena, ai sensi e per gli effetti dell'art. 216 del D.lgs 152/2006 parte quarta e ss.mm., la presente iscrizione ha la medesima validità dell' AUA alla quale è allegata e della quale costituisce parte integrante e sostanziale.
- le tipologie di rifiuti, i relativi quantitativi massimi e le operazioni di recupero consentite sono le seguenti:

Tipologia D.M. 05/02/1998 modificato con D.M. 186 del 05/04/06

8.9		Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri manufatti tessili confezionati post-consumo [200110] [200111] [191208]			Operazioni di recupero: R13	
Codice CER	Desc. CER	Stoccaggi o max istantaneo		Stoccaggi o annuale t/a	Recupero t/a	Destinazione o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero
		mc	t			
[200110] [200111] [191208]	Materiali costituiti da indumenti, accessori di abbigliamento ed altri manufatti tessili confezionati di lino cotone, lana, altre fibre naturali e sintetiche, non impregnate da oli, morchie, non contenenti materiali impropri	60		500	_____	
Subtotale		60		500	-----	
8.9		Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri manufatti tessili confezionati post-consumo [200110] [200111] [191208]			Operazioni di recupero: R13 mediante selezione, igienizzazione [R3]	
Codice CER	Desc. CER	Stoccaggi o max istantaneo		Stoccaggi o annuale t/a	Recupero t/a	Destinazione o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero
		mc	t			
[200110] [200111] [191208]	Materiali costituiti da indumenti, accessori di abbigliamento ed altri manufatti tessili confezionati di lino cotone, lana, altre fibre naturali e sintetiche, non impregnate da oli, morchie, non contenenti materiali impropri	20		150	150	Materie prime secondarie per l'industria tessile conformi alle specifiche delle CCIAA di Milano e Firenze
Subtotale		20		150	150	
TOTALE		80	5	650	150	

La ditta CIELLE S.N.C. nello svolgimento dell'attività, è tenuta a rispettare le seguenti specifiche prescrizioni:

3. ad effettuare l'attività conformemente a quanto dichiarato nella comunicazione di inizio attività e nella documentazione di AUA, per quanto non in contrasto con le successive ulteriori prescrizioni;
4. ad effettuare l'attività nel rispetto delle norme tecniche del D.M. 05/02/98 e ss.mm., Allegato 5;

in particolare si evidenzia che:

5. nell'impianto devono essere distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime;
6. la superficie del settore di conferimento deve essere pavimentata e dotata di sistemi di raccolta dei reflui che in maniera accidentale possano fuoriuscire dagli automezzi e/o dai serbatoi;
7. la superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita;
8. il settore della messa in riserva deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto individuata dal presente decreto ed opportunamente separate;
9. i rifiuti da recuperare devono essere stoccati separatamente dai rifiuti derivanti dalle operazioni di recupero e destinati allo smaltimento, da quelli destinati ad ulteriori operazioni di recupero;
10. lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo recupero;
11. la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi;
12. i cassoni custoditi all'esterno devono essere posti su superficie pavimentata;
13. la Ditta Cielle S.n.C., nello svolgimento dell'attività è tenuta a rispettare la Normativa Tecnica del D.M 05/02/1998 e s.m.e i..

Si ricorda che la ditta CIELLE s.n.C.. è tenuta a comunicare alla ARPAE SAC di Modena eventuali variazioni dei dati contenuti nella comunicazione di inizio attività.

Si ricorda che ai sensi dell'art.216 comma 5 del D.lgs 152/2006 parte quarta e ss.mm. la comunicazione di inizio attività va rinnovata in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero.

Si ricorda che la ditta è tenuta versare, entro il 30 aprile di ogni anno, il diritto di iscrizione annuale di cui al D.M. 350/98 ad ARPAE SAC Modena.

Questa Agenzia si riserva di effettuare i controlli previsti dall'art.71 del D.P.R. 445/2000 sulle dichiarazioni rese dal legale rappresentante della Ditta ai sensi degli artt.46 e 47 del suddetto decreto:

Sono fatte salve eventuali ulteriori prescrizioni e limitazioni allo svolgimento dell'attività che potranno essere disposte a seguito dei suddetti controlli o a seguito dei controlli periodici di cui all'art. 197 del D.lgs 152/2006.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.